



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
**MEDICINA, CHIRURGIA
E FARMACIA**

Regolamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia

(ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 240/2010 e degli artt. 36 ss. dello Statuto dell'Autonomia)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025

Decreto rettorale di emanazione rep. n. 2561/2025 del 5 agosto 2025



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
**MEDICINA, CHIRURGIA
E FARMACIA**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Natura e funzioni	3
Articolo 3 - Caratteri e organizzazione	3
Articolo 4 - Consiglio del Dipartimento	4
Articolo 5 - Direttrice/Direttore del Dipartimento	5
Articolo 6 - Giunta del Dipartimento	6
Articolo 7 - Convocazione e validità delle adunanze	7
Articolo 8 - Comitato per la Ricerca	8
Articolo 9 - Comitato per la Didattica	9
Articolo 10 - Comitato per la Terza Missione e Impatto Sociale	9
Articolo 11 - Comitato per la Comunicazione	10
Articolo 12 - Referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento	10
Articolo 13 - Gruppo per l'Assicurazione della Qualità	10
Articolo 14 - Responsabile Amministrativo	11
Articolo 15 - Adozione e Modifiche al Regolamento	11
Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie	11

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia (di seguito denominato "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti dello Statuto, approvato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (modificato con Decreto Rettorale n. 100892 del 16 settembre 2024; Pubblicato nella G.U. (Serie Generale) n. 225 del 25 settembre 2024).

Articolo 2 - Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione dell'Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo, il Dipartimento dispone di personale, dotazione finanziaria, spazi, strutture e attrezzature necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Dipartimento esercita le funzioni volte allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative (alta formazione), nonché delle attività di Terza Missione e Impatto Sociale (di seguito denominata TM/IS).
4. Il Dipartimento assume le funzioni clinico-assistenziali, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Ateneo, concertate con la Regione Sardegna, che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto scientifico, didattico e di TM/IS.
5. Al fine del conseguimento degli obiettivi della didattica, della ricerca, della TM/IS e delle funzioni clinico-assistenziali, il Dipartimento promuove le politiche di reclutamento del personale.
6. Il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:
 - a) la ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
 - b) le attività didattiche dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca, di concerto con le funzioni attribuite alla Struttura Interdipartimentale di Raccordo, denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito "Struttura di Raccordo"), istituita per il coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione che afferiscono al Dipartimento;
 - c) l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale agli organi competenti per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico, ed è responsabile della gestione dei Master attivati;
 - d) collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di TM/IS;
 - e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione.
7. Il Dipartimento si occupa della fase contabile delle attività legate all'offerta formativa ed alla copertura degli insegnamenti.
8. Il Dipartimento elabora un piano strategico triennale, aggiornato annualmente, delle attività di didattica, ricerca e TM/IS in linea con il Piano Strategico di Ateneo.
9. Il Dipartimento esercita altresì altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 - Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.



2. Il Dipartimento disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio del Dipartimento;
 - la Direttrice/il Direttore;
 - la Giunta.
4. Per il coordinamento, promozione e monitoraggio delle attività negli ambiti di didattica, ricerca e TM/IS, il Dipartimento si avvale di 4 Comitati:
 - Comitato per la Ricerca;
 - Comitato per la Didattica;
 - Comitato per la Terza Missione/Impatto sociale;
 - Comitato per la comunicazione.
5. Il Dipartimento si avvale, inoltre, del Gruppo di Assicurazione della Qualità per la definizione e attuazione della politica di Assicurazione della Qualità (AQ).
6. Per specifiche ragioni di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni, senza autonomia e personale proprio.
7. Il Dipartimento assicura una rappresentanza bilanciata di aree scientifico-disciplinare e di genere nella composizione dei propri organi.
8. Il Dipartimento incentiva e assicura, altresì, la partecipazione della rappresentanza studentesca nella composizione dei propri organi.
9. Al Dipartimento è assegnato una/un Responsabile Amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 4 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo di programmazione e gestione del Dipartimento; in tal senso:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) approva, su proposta della Direttrice/del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) adotta i Regolamenti del Dipartimento e della Struttura di Raccordo, dei Master di I e II livello e delle Scuole di Specializzazione;
 - d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca, della didattica e della TM/IS;
 - e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento del personale docente e ricercatore e ne propone la chiamata;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa, propone l'attivazione di nuovi Corsi di Laurea alla Struttura di Raccordo ed esprime parere sulla loro disattivazione;
 - g) delega alla Struttura di Raccordo le attività tecnico-amministrative che siano richieste in connessione all'erogazione dei servizi didattici e altre attività finalizzate al miglioramento dei servizi didattici e agli studenti;
 - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca, didattica e TM/IS;
 - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica del personale docente e ricercatore;¹
 - l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dal personale docente e ricercatore afferente;

¹ L'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha attribuito alla relazione triennale la funzione di strumento di rendicontazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal docente nel periodo di valutazione ai fini del conseguimento dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della medesima legge. L'Ateneo, con l'adozione di un apposito Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori, ha disciplinato le modalità con le quali detta relazione deve essere presentata e valutata dai competenti organi di Ateneo.



- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica;
 - n) approva i programmi di ricerca inter-dipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
 - o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
 - p) nomina la rappresentanza del Dipartimento in Consiglio di Facoltà, in misura pari al 10 per cento dei componenti di ciascun Consiglio di Dipartimento, tra i componenti della Giunta, le/i Presidenti dei consigli dei Corsi di Laurea, nonché le Direttrici/i Direttori di Unità Operativa a conduzione universitaria e il personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento privo di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
 - q) approva il Regolamento AQ del Dipartimento, in linea con le linee guida di Ateneo;
 - r) approva i documenti relativi alla programmazione e monitoraggio delle attività per il raggiungimento dei target di qualità prefissati nonché il riesame del Dipartimento;
 - s) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
- a) la Direttrice/il Direttore del Dipartimento;
 - b) il personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento;
 - c) le/i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
 - d) le/i rappresentanti delle studentesse e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea magistrale afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;
 - e) una/un rappresentante del personale di ricerca a contratto, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
 - f) una/un rappresentante delle specializzande/degli specializzandi, con mandato biennale, eletto tra i propri colleghi;
 - g) la/il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dalla Direttrice/dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Nessun componente del Consiglio può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino una persona con grado di parentela o affine fino al quarto grado incluso, previa eventuale esposizione delle proprie ragioni da parte dell'interessata/o.
6. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo. Il Presidente delle commissioni è nominato dalla Direttrice/dal Direttore.

Articolo 5 - Direttrice/Direttore del Dipartimento

- 1. La Direttrice/il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
- 2. La Direttrice/il Direttore è eletta/o dal Consiglio del Dipartimento tra il personale docente di prima fascia a tempo pieno ed è nominata/o con decreto rettorale; resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.
- 3. Nel caso di indisponibilità di personale docente di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso a personale docente di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso al personale

docente di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.

4. Risulta eletta/o la/il docente di prima fascia a tempo pieno che ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto in una delle due prime votazioni; nel caso in cui non si raggiunga per due votazioni il *quorum* previsto, risulta eletta/o la/il docente di prima o seconda fascia che, dalla terza votazione, abbia conseguito il maggior numero dei voti, ossia la maggioranza semplice.

5. La Direttrice/il Direttore designa, tra il personale docente di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, una/un Vicedirettrice/Vicedirettore, che la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ed è nominata/o con decreto rettorale.

6. La Direttrice/il Direttore può delegare ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento di attività proprie in relazione a specifiche materie.

7. In caso di assenza o di impedimento della Direttrice/del Direttore superiore a quattro mesi, si provvede all'elezione del nuovo Direttore, con le modalità previste dallo Statuto dell'Autonomia e dai Regolamenti di Ateneo.

8. La Direttrice/il Direttore, con il supporto di gruppi di lavoro, commissioni o referenti/responsabili, adempie ai seguenti compiti:

- a) garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
- b) programma e coordina le attività del Dipartimento;
- c) cura i rapporti con gli organi accademici e trasmette loro i documenti di competenza, redatti e approvati dal Consiglio di Dipartimento;
- d) stila, in concerto con il Gruppo AQ del Dipartimento, i documenti di programmazione, monitoraggio e riesame del Dipartimento per garantire il processo di AQ;
- e) stila annualmente, per quanto di competenza, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di didattica, ricerca e TM/IS;
- f) favorisce l'efficiente aggregazione delle risorse del personale del Dipartimento in relazione a obiettivi specifici;
- g) cura la promozione degli scambi internazionali.

Articolo 6 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di Ateneo, la Giunta istruisce le deliberazioni relative:

- a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
- b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) ai Regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
- d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca, della didattica e TM/IS;
- e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento del personale docente e ricercatore;
- f) al piano dell'offerta formativa;
- g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
- i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
- l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca, didattica e TM/IS.

2. La Giunta è convocata e presieduta dalla Direttrice/dal Direttore ed è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel numero e con le modalità stabiliti dal Regolamento di Ateneo; alle riunioni partecipa la/il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.

3. Sono eletti a far parte della Giunta:

a) 9 unità appartenenti al personale docente e ricercatore di ruolo;

b) una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti.

4. L'elettorato passivo, relativamente al comma 3a), spetta a tutto il personale docente e ricercatore di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutto il personale docente e ricercatore.

5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza studentesca spetta alle/ai rappresentanti delle studentesse/degli studenti nel Consiglio del Dipartimento.

6. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dalla Direttrice/dal Direttore del Dipartimento mediante comunicazione per via telematica agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature sono presentate alla Direttrice/al Direttore almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.

7. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale nominata dalla Direttrice/dal Direttore.

8. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

9. Le deliberazioni proposte sulle materie espressamente delegate dal Consiglio, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Qualora un membro della Giunta si dimetta, cessi di far parte del Dipartimento, si renda indisponibile per qualsiasi motivo o sia impedito a partecipare ai lavori della Giunta per un periodo superiore a 6 mesi, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria. In assenza di questi, il Direttore indice un'elezione suppletiva. Il mandato del nuovo membro scade insieme a quello degli altri componenti della Giunta.

11. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per la/il rappresentante delle studentesse/degli studenti che resta in carica per due anni.

12. La Giunta del Dipartimento è convocata dalla Direttrice/dal Direttore almeno cinque giorni prima. La Direttrice/il Direttore è tenuta/o ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno il 50% dei componenti la Giunta.

13. In assenza della/del Responsabile Amministrativo, può essere chiamato a partecipare alle adunanze della Giunta, un'unità di personale-tecnico amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 7 - Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.

2. Per la validità delle adunanze, salvo diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai Regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento sui doveri istituzionali del personale docente, non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo diversa disposizione. Le/i componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato valida giustificazione non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati le/i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni

medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.

5. È fatto obbligo alla Direttrice/al Direttore di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

6. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dalle/dai rappresentanti delle studentesse e degli studenti, delle dottorande e dei dottorandi, delle specializzande e degli specializzandi, del personale con contratto di ricerca, del personale tecnico amministrativo, passando, quindi, ai ricercatori e poi, ai professori di seconda e poi di prima fascia; la Direttrice/il Direttore vota per ultimo. È previsto lo scrutinio segreto soltanto per l'elezione della Direttrice/del Direttore e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

7. La Direttrice/il Direttore può indire, in determinate occasioni e sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente e ricercatore per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

8. Le delibere che riguardino il personale docente, di ruolo di prima o seconda fascia, o le ricercatrici e i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

9. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto della Direttrice/del Direttore del Dipartimento, se questi si astiene, si ricorre ad una seconda votazione.

Articolo 8 - Comitato per la Ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento costituisce un Comitato per la Ricerca che è un organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento e rimane in carica per tre anni.

2. Il Comitato è composto dalla/dal Referente per la Ricerca, proposto dalla Direttrice/dal Direttore, e, nella sua composizione minima, da non meno di 7 unità di personale docente e ricercatore nominati dal Consiglio di Dipartimento e una/un rappresentante del personale con contratto di ricerca. Il Comitato può avvalersi del supporto del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e dell'Ateneo.

3. Il Comitato redige, aggiorna e pubblica il proprio Regolamento.

4. Il Comitato per la Ricerca è convocato e presieduto dalla/dal Referente, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.

5. Il Comitato per la Ricerca ha il compito di:

- a) coordinare, promuovere e favorire il reperimento di finanziamenti;
- b) individuare criteri di attribuzione di eventuali fondi;
- c) elaborare il piano di sviluppo della ricerca, fissando gli obiettivi strategici e operativi;
- d) monitorare le performance della ricerca del personale docente e ricercatore, afferenti al Dipartimento, in ottemperanza alle Linee guida per l'Assicurazione di Qualità;
- e) redigere e sottoporre periodicamente al Consiglio del Dipartimento una relazione sulle performance al fine di indirizzare verso attività che possano migliorare le valutazioni ANVUR;
- f) redigere annualmente la Scheda di Monitoraggio della ricerca (SM-RD);
- g) collaborare con gli organi di Ateneo che sovrintendono al processo di AQ della ricerca;
- h) favorire la collaborazione multi- e interdisciplinare tra i docenti/ricercatori;
- i) curare la promozione degli scambi internazionali;
- l) esercitare le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

6. La/il Referente per la ricerca partecipa alla Commissione di Ateneo per gli Studi e la Ricerca.

7. Al termine di ogni anno accademico, la/il Referente sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 9 - Comitato per la Didattica

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, costituisce al proprio interno un Comitato per la Didattica e rimane in carica per tre anni.
2. Il Comitato è composto dalla/dal Referente, proposto dalla Direttrice/dal Direttore, e, nella sua composizione minima, da non meno di 2 Presidenti dei Corsi di Laurea, già nominati in rappresentanza del Dipartimento nel Consiglio della Struttura di Raccordo, da un massimo di 2 rappresentanti delle Direttrici/dei Direttori delle Scuole di Specializzazione e Master, da un massimo di 2 rappresentanti delle studentesse e degli studenti, da una/un rappresentante delle specializzande e degli specializzandi e dalla/dal referente didattico della Struttura di Raccordo. Qualora il Dipartimento attivasse Corsi di Dottorato di ricerca, la composizione sarà integrata con una/un rappresentante delle dottorande e dei dottorandi di ricerca, che durerà in carica 1 anno.
3. Il Comitato redige, aggiorna e pubblica il proprio Regolamento, di concerto con le funzioni attribuite dalla Struttura di Raccordo.
4. Il Comitato per la Didattica, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente Regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:
 - a) collabora alla redazione della programmazione annuale e del piano di sviluppo del Dipartimento;
 - b) promuove l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del Dipartimento in relazione agli obiettivi strategici definiti nel Piano di Sviluppo;
 - c) monitora e valuta la performance della didattica in ottemperanza alle Linee guida per l'Assicurazione di Qualità;
 - d) svolge altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.
5. Il Comitato per la Didattica è convocato e presieduto dalla/dal Referente, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento
6. Al termine di ogni anno accademico, la/il Referente sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 10 - Comitato per la Terza Missione e Impatto Sociale

1. Il Consiglio del Dipartimento costituisce un Comitato per la TM/IS per la programmazione e coordinamento delle attività di TM/IS del Dipartimento e rimane in carica per tre anni.
2. Il Comitato è composto dalla/dal Referente per la TM/IS, proposto dalla Direttrice/dal Direttore, e, nella sua composizione minima, da non meno di 4 unità di personale docente e ricercatore del Dipartimento, uno per area (*Public Engagement*, formazione continua, *Trial Clinici* e *Spin off* e brevetti), nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Comitato può, anche, avvalersi del supporto del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e dell'Ateneo.
3. Il Comitato redige, aggiorna e pubblica il proprio Regolamento.
4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e monitora le attività di TM/IS comprendenti il trasferimento tecnologico, le attività culturali, sociali ed educative (formazione continua e consulenze professionali), il *Public Engagement* e la valorizzazione della ricerca, in ottemperanza alle Linee guida per l'Assicurazione di Qualità;
 - b) propone attività e progetti per rafforzare il dialogo e l'interazione tra Università, industria e società (proprietà intellettuali, ricerca e servizi commissionati da aziende o altre realtà esterne);
 - c) promuove iniziative di attività didattiche e divulgative rivolte all'esterno dell'Università;

- d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- e) redige annualmente la Scheda di Monitoraggio della TM/IS (SM-TM/IS) e partecipa alla stesura del riesame dipartimentale.
- 5. Il Comitato per la TM/IS è convocato e presieduto dalla/dal Referente, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.
- 6. Al termine di ogni anno accademico, la/il Referente sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 11 - Comitato per la Comunicazione

- 1. Il Dipartimento costituisce il Comitato per la comunicazione per curare le attività di promozione e comunicazione interna ed esterna delle iniziative del Dipartimento; rimane in carica per tre anni.
- 2. Il Comitato è composto dalla/dal Referente per la comunicazione, proposto dalla Direttrice/dal Direttore e, nella sua composizione minima, da non meno di una unità di personale docente e ricercatore, una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti e una/un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. Il Comitato redige, aggiorna e pubblica il proprio Regolamento.
- 4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) gestione delle campagne promozionali per i Corsi di Laurea e le attività del Dipartimento;
 - b) creazione e diffusione di materiale informativo (brochure, newsletter, social media) per studentesse e studenti, per il personale docente e ricercatore e il pubblico esterno;
 - c) comunicazione di eventi culturali e scientifici per promuovere l'immagine del Dipartimento;
 - d) promozione delle attività di ricerca e dei risultati scientifici del Dipartimento attraverso canali di comunicazione appropriati;
 - e) collaborare con gli altri Comitati o Uffici di Ateneo per garantire una comunicazione coerente e coordinata;
 - f) supporto alla diffusione delle informazioni relative ai Corsi di Laurea e alle opportunità formative, ai risultati della ricerca e alle attività di TM/IS attraverso canali di comunicazione appropriati;
 - g) fornire pareri e raccomandazioni su strategie di comunicazione e promozione per migliorare la visibilità del Dipartimento.
- 5. Il Comitato per la TM/IS è convocato e presieduto dalla/dal Referente, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.
- 6. Al termine di ogni anno accademico, la/il Referente sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 12 - Referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento nomina la/il Referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento (RAQ-D) tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento e rimane in carica per tre anni.
- 2. La/il RAQ-D rappresenta la figura di riferimento per l'articolazione del processo di AQ del Dipartimento.
- 3. La/il RAQ-D collabora con la Direttrice/il Direttore e con le/i Referenti per la didattica, la ricerca e la TM/IS per garantire il coordinamento delle attività finalizzate al miglioramento continuo.
- 4. La/il RAQ-D fa parte del Gruppo per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento.

Articolo 13 - Gruppo per l'Assicurazione della Qualità

- 1. Il Dipartimento si avvale del Gruppo per l'Assicurazione della Qualità (GAQ-D) per la definizione e

attuazione della politica di AQ al fine di garantire il raggiungimento dei target-di qualità definiti nel Piano Strategico.

2. Il GAQ-D rimane in carica per tre anni.

3. Il GAQ-D è composto dalla/dal RAQ-D, delle/dai Referenti per la didattica, ricerca e TM/IS, nonché da almeno una unità di personale docente e ricercatore e 2 studentesse/studenti componenti della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Struttura di Raccordo, e da una/un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nominati dal Consiglio di Dipartimento.

4. Il GAQ-D redige il Regolamento per AQ del Dipartimento, il Piano Strategico e, insieme alla Direttrice/al Direttore e alla/al Responsabile Amministrativo, elabora e redige il Rapporto di Riesame del Dipartimento.

5. Il GAQ-D è convocato e presieduto dalla/dal RAQ-D che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.

6. Al termine di ogni anno accademico, la/il RAQ-D sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 14 - Responsabile Amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato una/un Responsabile Amministrativo, con qualifica di funzionario amministrativo dipartimentale, nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentita/o la Direttrice/il Direttore.

2. La/il Responsabile Amministrativo:

a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;

b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;

c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse e alla verifica delle relative disponibilità nonché alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali e alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;

d) collabora con l'Ufficio bilancio, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;

e) collabora con la Direttrice/il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti all'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;

f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante, e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia e dai Regolamenti di Ateneo.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento la/il Responsabile Amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da una collaboratrice/un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 15 - Adozione e Modifiche al Regolamento

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino a scadenza naturale.



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
**MEDICINA, CHIRURGIA
E FARMACIA**

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Codice Etico e nei Regolamenti di Ateneo, nonché le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari.